che ispirarono già la legge di riforma del diritto di famiglia del 1975.

Una disciplina che il legislatore poteva dettare in maniera più completa, ad esempio coinvolgendo la questione intimamente collegata del cognome della famiglia⁶⁷.

Regolare il cognome dei figli indipendentemente dal cognome della famiglia non pare un rimedio molto persuasivo, perché la risoluzione del problema parziale del cognome dei figli lascia irrisolto quello più generale del cognome della famiglia.

Questo intervento del legislatore in materia di cognome, oltre che tardivo non pare espressione di quei principi che dovrebbero ispirare le scelte in tema di rapporti familiari. I richiami e le continue sollecitazioni al legislatore per adeguarsi alla nuova realtà non lo hanno svegliato dal torpore della mera inerzia, nel quale la maggior parte delle volte cade.

Le regole a volte sono frutto di mera concomitanza di circostanze favorevoli, che in questo caso non sono accadute, come, ad esempio, invece per le unioni civili. Una legislazione frutto di mera occasionalità non va incontro agli interessi del cittadino, ma non può nemmeno soddisfare gli operatori del diritto, offrendo loro un appiglio troppo fragile per fondare un'evoluzione giurisprudenziale certa.

Tutto poi può essere aggravato da un atteggiamento meramente attendista della Corte costituzionale che fermi la sua azione al puro richiamo alla necessità di legiferare. Atteggiamento su cui non ha indugiato la Corte costituzionale tedesca, che in materia di cognome ha abrogato la normativa codicistica illegittima e, allo stesso tempo, ha dettato una disciplina transitoria vigente fino alla novella legislativa.

Un atteggiamento produttivo dei giudici costituzionali servirebbe a spingere in maniera decisiva il nostro *conditor iuris* a modificare la materia del cognome.

Allo stato delle cose non può che essere salutata con favore la nuova regola coniata dalla Corte costituzionale che permette all'accordo dei genitori di eleggere il cognome dei figli.

Restano purtroppo fuori tutti i casi, a più forte impatto, di mancato accordo sul cognome. La speranza è di non vedere risolta la questione attraverso un successivo intervento dei giudici costituzionali contro la regola patronimica, per violazione del principio di eguaglianza fra coniugi. Però, non pretendiamo troppo dal legislatore!

Annullabilità delle dimissioni per violenza

Cassazione civile, Sez. lav., 15 febbraio 2017, n. 4006 – Pres. Nobile – Rel. De Marinis – C.E.R.G. (avv. Gambino) – Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (avv.ti Pessi e Giammaria). *Conferma App. Palermo, 28 settembre 2012.*

Lavoro subordinato – Art. 1438 c.c. – Nozione di vantaggio ingiusto – Dimissioni del lavoratore

La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento.

Omissis. – Tuttavia deve rilevarsi, con riguardo alle allegazioni svolte relativamente alla domanda di annullamento delle dimissioni per vizio del consenso, concretantesi nella violenza morale derivante dalla minaccia di far valere un diritto, qual'è quello della Banca al recupero del proprio credito, come quelle allegazioni erano finalizzate a dedurre l'illegittimità della pretesa della Banca al rientro immediato

dell'esposizione debitoria e così ad affermare l'ingiustizia del vantaggio che la Banca intendeva conseguire con il proprio comportamento: e si tratta di un elemento qualificante della fattispecie, se si tiene conto dell'orientamento di questa Corte (cfr. Cass, 9 ottobre 2015, n. 20305) secondo cui "la minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento", sicché correttamente la Corte territoriale ha letto le nuove allegazioni in termini di integrazione della causa petendi inammissibile in sede di gravame.

Parimenti legittimo deve ritenersi l'analogo pronunciamento reso dalla Corte territoriale relativamente alle allegazioni concernenti il denunciato demansionamento, ove si tenga conto che quelle allegazioni rese solo in sede di appello attenevano ai fondamentali elemento di giudizio utili ai fini della valutazione della congruità delle mansioni di fatto svolte rispetto all'inquadramento posseduto (omissis), elementi che certo non potevano essere desunti, come qui pretenderebbe il ricorrente, dal combinarsi di deduzioni in fatto svolte, in contesti distinti, tanto nel ricorso introduttivo quanto nella memoria difensiva.

⁶⁷ Proposte di legge sul cognome della famiglia rimontano a molti anni addietro: proposta di L. n. 832 presentata alla Camera dei Deputati il 30 ottobre 1979, pubblicata in *Rass. Dir. Civ.*,

^{1979, 615,} con nota di L. Barbiera; e la proposta di L. n. 151 presentata al Senato il 15 settembre 1983, pubblicata in *Dir. Fam. Pers.*. 1984, 396.

La carenza e genericità delle residue allegazioni tempestivamente proposte giustificano poi tanto la mancata ammissione dei mezzi istruttori, quanto la pronunzia in ordine alla non rilevabilità del lamentato vizio del consenso per difetto di prova, motivazione che, peraltro, la Corte territoriale si preoccupa di integrare, a confutazione dell'assunto da cui muove l'odierno ricorrente, secondo cui questi "non avrebbe mai presentato le proprie dimissioni se non fosse stato per salvaguardare la figlia", facendo espresso riferimento sia alla convenienza dell'accordo economico

intervenuto tra le parti all'atto della risoluzione, che prevedeva, oltre all'integrazione del TFR con un congruo incentivo all'esodo, l'estinzione della posizione a debito della figlia con una somma significativamente inferiore all'effettivo saldo, sia alla volontà di progressivo disimpegno del ricorrente dall'attività lavorativa, attestato dal suo passaggio a part-time con impiego per soli tre giorni a settimana con probabile dedizione del tempo residuo a sostenere la figlia nella sua attività imprenditoriale. – *Omissis*.

Esercizio di un diritto e coercizione alle dimissioni: un caso particolare di violenza

Antonio Paolo Seminara*

La decisione applica l'art. 1438 c.c. in un caso di dimissione del lavoratore. Pur richiamandosi all'interpretazione maggioritaria con riguardo all'ingiustizia del vantaggio richiamata dall'art. 1438, essa si presta ad alcuni rilievi critici a causa delle peculiarità del caso deciso: oggetto della minaccia era infatti l'esecuzione da parte del datore di lavoro (una banca) nei confronti di un soggetto completamente estraneo al rapporto di lavoro (la figlia del lavoratore).

Il caso

La sentenza in epigrafe si inserisce in un articolato percorso giurisprudenziale e dottrinale che, lungi dal caratterizzarsi per omogeneità, ha messo in luce l'esistenza, nelle questioni giuridiche considerate, di orientamenti differenti. Della decisione si analizzerà, in particolare, la parte relativa all'annullabilità delle dimissioni alla luce dell'art. 1438 c.c.

Nella prassi giudiziaria viene spesso sollevato il problema della validità delle dimissioni del lavoratore, considerando in particolar modo la possibilità di una loro estorsione mediante violenza da parte del datore di lavoro, parte "forte" del contratto. Spesso, infatti, all'apparente libertà delle stesse si contrappone una celata, indebita pressione da parte del datore di lavoro.

Prive, a differenza del licenziamento, di una loro specifica disciplina, le dimissioni vengono valutate, quanto a validità, secondo le norme del codice civile in materia di annullabilità dei contratti¹. Essendo le stesse, infatti, un negozio giuridico unilaterale con contenuto patrimoniale, risultano suscettibili di annullamento per vizi del consenso, sulla base dell'art. 1324 c.c.

Con la sentenza n. 4006/2017 la Corte di Cassazione, confermando le sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio, rigettava la domanda di annullamento delle dimissioni e di accertamento della dequalificazione patita dal ricorrente, il quale affermava la sussistenza di una coazione morale, rientrante nell'art. 1438 c.c., e rinvenibile nella minaccia, da parte della banca, di agire

in executivis per il recupero dell'esposizione debitoria maturata dalla figlia del ricorrente verso la Banca stessa. Con tale minaccia, a parere del ricorrente, la Banca avrebbe ottenuto un duplice vantaggio: da un lato il rientro immediato del credito vantato, mediante la compensazione dello stesso con le indennità dovute al ricorrente alla conclusione del rapporto; dall'altro la risoluzione del rapporto in modo da estromettere un dipendente ormai vessato da tempo, come dimostra l'assegnazione a mansioni inferiori alla qualifica professionale da lui posseduta, nonché una serie di circostanze da cui sarebbe desumibile tale implicito fine.

La Suprema Corte, confermando la sussistenza del mutamento della *causa petendi* già ritenuta inammissibile dalla Corte di Appello di Palermo, sia con riguardo all'annullabilità delle dimissioni, sia in relazione all'illegittimità del demansionamento, e dopo aver ritenuto non adeguatamente provate le circostanze lamentate dal lavoratore, ha qualificato la illegittimità della pretesa della Banca al rientro immediato dell'esposizione debitoria come "elemento qualificante della fattispecie", così implicitamente rivelando la propria interpretazione dell'ingiustizia prevista dall'art. 1438 c.c.

La pronuncia, infatti, conferma l'interpretazione dell'art. 1438 c.c. ormai cristallizzata nella tradizione giurisprudenziale, la quale ritiene che il "vantaggio ingiusto" cui fa riferimento la disposizione si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato "che, oltre ad essere abnorme e diverso da

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2017

^{*} Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

¹ Sul tema, cfr. R. Altavilla, Le dimissioni del lavoratore, Milano, 1987; D. Caglietti, Sulle dimissioni sotto minaccia di licenziamento, Riv. It. Dir. Lav.,. 2, 1998, 563; G. Carlo Alberto, Guarneri, Ludovico, Treglia, Violenza morale e dimissioni, in Rassegna della Cassazione – Lavoro nella Giurisprudenza, 2016, 10, 921 e 932; M. Cirulli, In tema di annullamento delle dimissioni, GM, 1992, I, 601; R. De Luca, Non è viziata la volontà di dimissioni per minaccia di licenziamento legittimo, in Guida al lavoro, 2011, n. 43, 35;

N. Ghirardi, Sull'annullamento delle dimissioni rassegnate dal dipendente sotto minaccia di licenziamento disciplinare, in Riv. It. Dir. Lav., 2, 2008, 433; M. Peruzzi, Annullabilità delle dimissioni rassegnate sotto minaccia di licenziamento e vantaggi ingiusti del datore di lavoro, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2009, 1, 229; A. Piovesana, Mobbing: tecniche di tutela civili e penali, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2007, 1, 45; C. Ponari, L'annullabilità delle dimissioni in caso di minaccia di licenziamento per giusta causa, in Riv. It. Dir. Lav., 4, 2000, 738.

quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento"².

Ma la Corte va oltre, approvando, sia pure, a quanto pare, a livello di obiter dictum, le ulteriori motivazioni della Corte di merito volte a escludere la sussunzione della fattispecie concreta nell'ipotesi contemplata dall'art. 1438 c.c. Nella valutazione dell'ingiustizia del vantaggio perseguito dalla Banca mediante la minaccia dell'esecuzione, la Corte ha esplicitamente considerato gli effetti derivanti dalla risoluzione del rapporto per entrambe le parti, ritenendolo conveniente anche per il lavoratore. Tale accordo economico, infatti, prevedeva, oltre all'integrazione del TFR con un congruo incentivo all'esodo, l'estinzione del credito della Banca verso la figlia con il pagamento di un importo significativamente inferiore a quello effettivamente vantato; inoltre, dalle circostanze concrete, si desumeva la volontà di progressivo disimpegno del ricorrente dall'attività lavorativa, dimostrato dal suo passaggio a part-time, probabilmente per dedicare il tempo libero all'attività imprenditoriale della figlia.

Dunque, la Cassazione ha confrontato gli effetti derivanti dall'accordo raggiunto e quelli ipotetici dell'esercizio dell'azione esecutiva, la quale avrebbe determinato un tracollo finanziario della figlia del dipendente, così desumendo l'insussistenza del vantaggio ingiusto richiesta *ex* art. 1438 c.c., data la convenienza dell'accordo anche per il lavoratore.

L'ingiustizia negli artt. 1434 e 1438 c.c.

Tra i vizi del consenso che determinano l'annullabilità del contratto vi è la violenza, disciplinata dagli artt. 1434 e segg. c.c.³, di cui la minaccia di far valere un diritto (art. 1438) rappresenta una species. In particolare, la violenza cui si riferisce il codice è la "vis animo illata", ovvero la minaccia di subire un male ingiusto proveniente dalla controparte o da un terzo.

La minaccia, per essere rilevante, deve presentare talune caratteristiche che il codice delinea all'art. 1435. In particolare essa "deve essere di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole".

L'idoneità ad impressionare dipende certamente dalle circostanze della minaccia, dalle condizioni della vittima, dalle concrete possibilità di attuazione del male e, quindi, dalla possibilità di evitarlo. Cosa ben diversa dall'idoneità ad impressionare⁴ è il carattere "notevole", oltre che ingiusto, del male prospettato. Tale aspetto attiene alle conseguenze minacciate, che non devono essere tenui.

La legge si preoccupa di indicare, seppur genericamente, taluni criteri a cui il giudice deve far riferimento per le valutazioni del caso. In particolare, come previsto dall'art. 1435 c.c., "si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone". Ciò significa che, nella valutazione della gravità del male o dell'impressionabilità della minaccia, il giudice ha a sua disposizione, oltre ai criteri oggettivi, anche tali criteri di natura più squisitamente soggettiva. Egli potrà quindi tener conto di tutte le circostanze di fatto che siano idonee a rendere impressionante la minaccia o grave il male minacciato.

La minaccia deve essere rivolta alla persona o ai beni della vittima, anche indirettamente (si pensi al caso in cui essa, pur rivolta al creditore, riguardi la salute del debitore di una prestazione infungibile).

La legge, tuttavia, riconosce rilevanza anche alla minaccia di un male riguardante "la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui" (art. 1436 c.c.), con ciò implicando una idoneità coercitiva anche di mali minacciati a persone vicine alla vittima principale. Il 2° comma dello stesso articolo prevede, inoltre, la possibilità che il male minacciato riguardi anche "altre persone", attribuendo al giudice la prudente valutazione delle circostanze dalle quali risulti un'effettiva influenza del male alieno sulla volontà del contraente.

La dottrina⁵ ha inoltre incluso nell'alveo delle minacce rilevanti anche quella rivolta al terzo, e conosciuta dal contraente (come può avvenire ad esempio se la minaccia è rivolta direttamente al coniuge o al parente del contraente). La minaccia, lungi dall'essere una dichiarazione recettizia, è invece un comportamento riconoscibile come tale e, quindi, in grado di impressionare chiunque ne venga a conoscenza.

Con riguardo all'ingiustizia del male minacciato, si discute se essa sia limitata al caso di violazione di un diritto. Si ritiene, con un'interpretazione estensiva,

² Cfr.: Cass., 9 ottobre 2015, n. 20305, in *Giust. Civ. Mass.* 2015; Cass., 23 agosto 2011, n. 17523, in *Giust. Civ. Mass.* 2011, 9, 1244; Cass., 13 novembre 1996, n. 9946, in *Giust. Civ. Mass.* 1996, 1518; Cass., 10 marzo 1994, n. 2325, in *Giust. Civ. Mass.* 1994, 284; Cass., 24 luglio 1993, n. 8290, in *Giust. civ. Mass.*, 1993, 1227; Cass., 30 luglio 1988, n. 4798, in *Rep. Foro It.*, 1988, voce "Contratto in genere", n. 382; Cass., 26 gennaio 1988, n. 639, in *Giust. Civ. Mass.* 1988, 1; Cass., 5 giugno 1985, n. 3350, in *Giust. Civ. Mass.* 1985, 6; Cass., 3 giugno 1980, n. 3611, *Dir. Fall.*, 1980, II, 373; Cass., 23 aprile 1969, n. 1324, in *Riv. Dir. Civ.* 1976, II, 578.

³ Per approfondimenti sul tema cfr.: F. Carresi, *La violenza nei contratti*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1962, 411; Criscuoli, *Vio-*

lenza fisica e violenza morale, in Riv. Dir. Comm. 1970, I, 127; M. Di Bartolomeo, in La violenza morale nei contratti, Università degli studi di Camerino pubblicazioni, Camerino, 1996; Dogliotti, La violenza, in Alpa e Bessone, I contratti in generale, Torino, 661; G.B. Funaioli, La teoria della violenza nei negozi giuridici, Atheneum, Roma, 1927; F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2015, 977; L. Nivarra, V. Ricciuto e C. Scognamiglio, Diritto Privato, Torino, 2016, 365; R. Sacco e G. De Nova, Il Contratto, Torino, 2004, 574 e segg.; A. Torrente e Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2009, 498 e segg.

⁴ Cfr. R. Sacco e G. De Nova, in Il Contratto, op. cit., 579.

⁵ Cfr. R. Sacco e G. De Nova, op. cit., 580.

che la nozione di ingiustizia di cui all'art. 1435 sia la stessa cui fa riferimento l'art. 2043 del codice, in tema di responsabilità civile⁶. Ciò significa che non sarà necessaria la violazione di un diritto, bensì risulterà sufficiente un generico danno ingiusto, quindi, oltre che *non iure, contra ius*.

L'illiceità della condotta dell'agente, ai fini dell'annullamento per violenza, richiede la ingiustizia concreta del male oggetto della minaccia, quindi la sua illiceità. In difetto di essa, cioè in difetto di una minaccia ingiusta, il contraente potrebbe azionare altri rimedi, quali ad esempio la rescissione, per il caso di un male che, pur concretizzandosi in una minaccia lecita, comporti la stipulazione di un contratto a condizioni inique, attribuendo un vantaggio ingiusto ad una delle parti a discapito dell'altra⁷.

Tracciate tali brevi premesse sulla ingiustizia del male minacciato come requisito della violenza morale, occorre a questo punto considerare il caso speciale disciplinato dall'art. 1438 c.c., così da evidenziarne le peculiarità.

Tale ultima disposizione stabilisce che «la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti». In un simile caso, quindi, la minaccia sarebbe di per sé giusta, in quanto avente ad oggetto l'esercizio di un diritto, mentre l'ingiustizia riguarderebbe più propriamente il vantaggio a cui essa mira. L'ordinamento sanziona, dunque, la strumentalizzazione dell'esercizio del diritto, ma non l'esercizio in sé che, in quanto riconosciuto dal diritto oggettivo, non può che essere "giusto".

Per citare qualche esempio, vi rientrerebbero: la minaccia di una denunzia penale per estorcere il consenso ad un contratto, la minaccia di un'esecuzione forzata di un credito per ottenere un bene ad un prezzo inferiore a quello di mercato o, ancora, la minaccia, da parte del datore di lavoro, di trasferimento in altra sede, per ottenere le dimissioni⁸.

Si pone allora il problema di delimitare la nozione di "vantaggio ingiusto", questione assai dibattuta e che, come si vedrà nel prossimo paragrafo, ha dato vita, con specifico riguardo alle dimissione del lavoratore, a tre diversi orientamenti.

Di certo, non può riconoscersi l'ingiustizia nel semplice fine di conseguire una controprestazione, in cambio della propria rinunzia ad esercitare un diritto⁹.

Vi è chi ¹⁰ ritiene che l'ingiustizia vada rintracciata nello squilibrio delle prestazioni, ma tale soluzione sembra criticabile, data la presenza di specifiche norme sugli squilibri (artt. 1440, 1447 e 1448).

Un altro orientamento, sposato anche da un filone giurisprudenziale, configura come ingiusto il vantaggio che non sia strettamente legato al diritto il cui esercizio venga minacciato ¹¹.

La giurisprudenza, nell'interpretazione dell'art. 1438 c.c. che ormai risulta maggioritaria, ha affermato che la violenza morale, quando si concreta nella minaccia di far valere un diritto è causa invalidante di un contratto (o di un atto unilaterale), "allorché il suo autore intenda perseguire un vantaggio esorbitante ed iniquo (...) ed ha precisato che essa non assume rilievo se con il suo esercizio viene perseguito un effetto più ampio ma non abnorme rispetto a quello raggiungibile con l'esercizio del diritto, e che inoltre la minaccia è concretamente ravvisabile, sotto il profilo dell'effettiva funzione intimidatoria del comportamento, soltanto se venga prospettato un uso strumentale del diritto o del potere, diretto non solo alla realizzazione dell'interesse la cui soddisfazione è prevista dall'ordinamento, ma anche al condizionamento della volontà" 12.

Tale giudizio, presupponendo la valutazione dell'esistenza della minaccia e della sua efficacia sul consenso ai sensi dell'art. 1435 c.c., implicherebbe un giudizio di fatto spettante al giudice di merito, ed insindacabile in cassazione ove ben motivato¹³.

In altre parole, occorre chiedersi se, considerando tutte le circostanze del caso e il clima della minaccia, la prospettazione dell'esercizio di un diritto non celi, dietro alla apparente legittimità di un'analisi utilitaristica, lo specifico fine di condizionamento della volontà della controparte.

Come più volte affermato dagli Ermellini, infine, la minaccia non deve essere necessariamente esplicita, ma può ben esprimersi in forme implicite o desumersi da un contesto complessivamente intimidatorio ¹⁴.

Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di dimissioni

È proprio con riguardo alle dimissioni del lavoratore che la giurisprudenza ha più spesso avuto occasione di occuparsi dell'art. 1438, applicabile, come già sopra affermato, alla luce dell'art. 1324 c.c.

Si deve sottolineare, a questo proposito, la peculiarità

Giurisprudenza Italiana - Aprile 2017

⁶ Vedi L. Nivarra, V. Ricciuto e C. Scognamiglio, op. cit., 365.

⁷ Cfr. R. Sacco e G. De Nova, op. cit., 586 e 587.

⁸ Sul tema guarda: Corsaro, La minaccia di far valere un diritto (Riflessioni sull'art. 1438 e sul suo valore innovativo), in Riv. Dir. Comm., 1971, I, 459; E. Del Prato, La minaccia di far valere un diritto, Padova, 1990; C. Gentile Di Marco, Minaccia di far valere un diritto, in Riv. Dir. Comm., 1971, I, 459 e segg.; A. Giordano, La minaccia di far valere un diritto come causa di annullamento del contratto per violenza, in Giur. Comp. Cass. Civ., 1944, 509; G. De Marco, Minaccia di far valere un diritto e annullabilità del contratto, in Riv. Dir. Comm., 1984, II, 514; V. Poggi, Ancora sulla minaccia di esercitare un diritto e vantaggio ingiusto, in Riv. Dir.

Comm. 1976, II, 576.

⁹ Cfr. R. Sacco e G. De Nova, op. cit., 590.

¹⁰ F. Carresi, *Il contratto*, Milano, 1987, 484.

¹¹ Santoro Passarelli, *op. cit.*, n. 36. In giurisprudenza, Cass., 23 dicembre 1988, n. 7044, *Giur. It.* 1990, 1320 e Cass., 28 novembre 1984, n. 6191, *Giust. Civ. Mass.* 1984, fasc. 11.

¹² Cass., 16 luglio 1996, n. 6426, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1997, II, 349

¹³ Cass., 20 luglio 2015, n. 15161, in Giust. Civ. Mass. 2015.

¹⁴ Cass., 28 dicembre 1999, n. 14621, *in Riv. It. Dir. Lav.* 2011, 738; Cass., 16 gennaio 1984, n. 368, in *Giur. It.* 1984, I, 1587.

del caso in esame. Ordinariamente, infatti, la minaccia prospettata dal datore di lavoro riguarda il licenziamento, anche se in taluni casi sono state minacciate altre forme di intervento sul rapporto lavorativo, come il trasferimento, la trasferta o il ricorso alla cassa integrazione ¹⁵. Ben più raro, invece, è che il diritto il cui esercizio è minacciato sia del tutto estraneo al rapporto lavorativo, come nel caso che qui si commenta.

Nonostante l'apparente saldezza della interpretazione maggioritaria dell'art. 1438 c.c., confermata dalla sentenza n. 4006/2017, ad un più attento esame dei precedenti giurisprudenziali specificamente relativi al caso di dimissioni del lavoratore sembrano trasparire tre diversi orientamenti. Tali orientamenti risentono, naturalmente, del fatto che la grande maggioranza dei casi di annullamento delle dimissioni abbia alla base una minaccia di licenziamento del datore di lavoro; proprio per questo, le considerazioni della giurisprudenza non sempre appaiono pienamente applicabili al caso in commento, anche se sembra di potersi affermare l'adesione della sentenza in epigrafe al terzo degli orientamenti di seguito esposti.

Secondo un primo risalente orientamento 16, il recesso del lavoratore, ove sollecitato da una minaccia di far valere il diritto al licenziamento da parte del datore di lavoro, sarebbe sempre annullabile, in quanto permetterebbe a quest'ultimo pur sempre un vantaggio ingiusto rispetto a quello raggiungibile esercitando il proprio recesso. In conseguenza di ciò, si priverebbe il lavoratore della possibilità di chiedere un controllo giudiziale della sussistenza dei motivi di recesso e della congruità della sanzione, non applicandosi la stringente normativa, sostanziale e procedurale, in materia di licenziamenti individuali. Tale posizione, notevolmente garantista, non sembra aver trovato successo, dato che l'estinzione del rapporto per dimissioni sollecitate trova pur sempre una sua valutazione da parte del giudice proprio in forza di un'impugnazione per violenza morale. Per di più, essa sembrerebbe implicare una presunzione di illegittimità del comportamento datoriale ¹⁷.

Secondo un altro orientamento 18, ove venga minacciato un licenziamento (eventualmente previa denuncia penale) per ottenere le dimissioni, andrebbero distinte due ipotesi: se le circostanze poste a base del licenziamento prospettato sono vere, non sussisterebbe l'ingiustizia del male minacciato, in quanto il datore avrebbe comunque raggiunto, mediante il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, la risoluzione del rapporto; se, invece, non lo sono, allora, si aprirebbe la strada all'applicazione dell'art. 1435 c.c. (anche se resterebbe aperta la questione dell'idoneità della minaccia ad impressionare una persona sensata, la quale sarebbe consapevole della possibilità di annullare il licenziamento illegittimo). Da ciò deriva che le dimissioni coartate dalla minaccia di un licenziamento potranno essere annullate per violenza morale ove vi siano tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 1435 c.c., quindi la sussistenza di un male ingiusto di per sé, derivante dalla mancanza dei presupposti per il licenziamento; diversamente, nel caso di minaccia di un legittimo diritto di recesso, le dimissioni sarebbero annullabili solo se venga perseguito un vantaggio ingiusto ex art. 1438 c.c., il quale non può consistere, però, nella semplice scelta del lavoratore di estinguere il rapporto con le dimissioni, ma in un vantaggio ulteriore perseguito dal datore. Chiaramente, nel primo caso, il complessivo comportamento intimidatorio, ove grave, assorbirebbe la valutazione dell'ingiustizia o meno del vantaggio perseguito. Nel secondo caso, spetterà al giudice verificare la sussistenza del carattere abnorme ed ingiusto del vantaggio ottenuto dal datore.

Un terzo orientamento esegetico ¹⁹, invece, ritiene che, nella valutazione della sussistenza del vantaggio ingiusto, abnorme rispetto al risultato conseguibile con l'ordinario esercizio del diritto, occorrerebbe operare un confronto tra le conseguenze reali della minaccia e quelle ipotetiche dell'esercizio stesso, nonché

¹⁵ In materia, cfr. C. Pollera, *Sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro come alternativa al licenziamento*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2, 1997, 349.

¹⁶ In dottrina: R. Fortunato, Ancora in tema di invalidità delle dimissioni del lavoratore, in Riv. Crit. Dir. Lav., 1992, 691; M. Meucci, L'annullabilità delle dimissioni estorte, in Lav. e Prev. Oggi, 1996, 12, 2081 e segg.; R. Muggia, Dimissioni (ingiuste) estorte e licenziamento illegittimo: differenti conseguenze?, in Riv. Crit. Dir. Lav. 1995, 207; R. Saturno, Dimissioni estorte e annullamento, GM, 1992, I, 1176 e segg.. In giurisprudenza v.: T. Milano, 30 aprile 1983, Lav. '80, 1983, 803 con nota di E. D'Avossa; T. Catania, 19 dicembre 1995, in Lav. Giur., 1996, 496 e segg.

⁴⁹⁶ e segg.

¹⁷ S. Mainardi, *Minaccia di far valere un diritto e limiti all'annullabilità delle dimissioni, Giur. It.*, 1994, I, sez. 2, 457 e segg.

¹⁸ Cfr. E. Brida, Dimissioni del lavoratore e violenza morale, in Dir. Lav., I, 1996, 222; E. Del Prato, op. cit., 56; R. Fortunato, L'annullabilità delle dimissioni, in Riv. Crit. Dir. Lav., 1995, 679;
M. Gorla, Annullabilità delle dimissioni per incapacità naturale o per vizi della volontà, in Dir. Lav., 1984, II, 447; In giurisprudenza v.: Trib. Milano, 2 gennaio 2013, n. 5023, in Guida al Dir. 2013, 100, 73; Cass., 25 maggio 2012, n. 8298, in Giust. Civ. 2013, 9, I, 1868; Cass., 2 ottobre 2008, n. 24405, in Rep. Foro. It., 2008,

^{1502;} Cass., 14 agosto 2004, n. 15926, in *Rep. Foro. It.*, 2004, 1532; Cass., 26 aprile 2003, n. 6577, *in Riv. Giur. Lav.*, 2004, II, 575; Cass., 28 dicembre 1999, n. 14261, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2000, II, 738; Cass., 20 gennaio 1999, n. 509, in *Dir. Lav.*, 2000, II, 53; Cass., 28 novembre 1998, n. 12127, in *Or. Giur. Lav.*, 1998, 231; Cass., 26 gennaio 1988, n. 639, in *Rep. Foro It.*, 1988, 1726; Cass., 11 marzo 1987, n. 2538, in *Rep. Foro It.*, 1987, 1947; Cass., 17 dicembre 1986, n. 7647, in *Rep. Foro It.*, 1986, 1979; Cass., 16 gennaio 1984, n. 368, in *Giur. It.*, 1984, I, 1587; Cass., 23 ottobre 1974, n. 3081, in *Rep. Foro It.*, 1974, 898; Cass., 9 settembre 1974, n. 2440, in *Rep. Foro It.*, 1974, 298.

¹⁹ Cfr. Cass., 17 giugno 2005, n. 13045, con nota di E. Cafiero, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2005, 2-3, 563 e segg.; Cass., 29 agosto 2002, n. 12693, in Riv. It. Dir. Lav., 2003, II, 581; Cass., 26 gennaio 1988, n. 639, in Rep. Foro It., 1988, 1726; Cass., 5 marzo 1986, n. 1443, in Notiz. Giur. Lav., 1986, 638; Cass., 4 maggio 1979, n. 2560, in Or. Giur. Lav, 1979 1101; In dottrina cfr.: Altavilla, op. cit., 91; S. Mainardi, op. cit., 463; D. Mammone, Dimissioni volontarie del lavoratore e vizi del consenso, in Riv. It. Dir. Lav., 1989, II, 834; L. Nannipieri, Dimissioni in bianco e dimissioni rese sotto minaccia di licenziamento, in Riv. It. Dir. Lav., 4, 1996, II, 859; C. Ponari, op. cit.

tra gli effetti dell'esercizio ordinario del diritto e quelli che nel caso di specie si sono prodotti.

Vi è chi, nel contesto di tale concezione, ritiene di dover condurre l'analisi della sproporzione tra le prestazioni (consenso alle dimissioni e mancato esercizio del licenziamento) nei termini di cui all'art. 1448 c.c., al fine di verificare se il soggetto abbia subìto una lesione grave²⁰.

Secondo questo orientamento, pertanto, ove vi sia assoluta identità tra conseguenze derivanti dalle dimissioni e quelle derivanti dall'ordinario esercizio del diritto minacciato, allora mancherebbe quella sproporzione tale da rendere ingiusto il vantaggio ex art. 1438 c.c.

Va tuttavia rilevato che, secondo questo stesso orientamento, "poiché per la qualificazione della violenza sono da tenere presenti l'età, il sesso e la condizione delle persone, il male prospettato può configurarsi anche per le modalità e per le circostanze nell'ambito delle quali la minaccia è espressa, le quali, amplificando la reale dimensione e risonanza degli eventi, conducono, anche attraverso eventuale (non patologicamente) erronea valutazione, alla prospettazione di conseguenze eccedenti la dimensione di quanto è normalmente ipotizzabile"21. Dunque, considerando complessivamente le circostanze concrete, andrebbe verificata la presenza di intimidazioni e pressioni psicologiche che abbiano pregiudicato la libertà del lavoratore nella scelta di dimettersi. La minaccia deve essere contestualizzata per valutare la sua effettiva natura intimidatoria. Ove questa sussista, l'annullamento delle dimissioni si baserebbe non tanto sull'astratta configurabilità degli addebiti contestati al lavoratore, bensì sulle concrete modalità fattuali dell'invito del datore di lavoro, le quali potrebbero di per sé configurare quell'ingiustizia che il legislatore mira a reprimere.

A conferma di tale orientamento, una pronuncia recente della Suprema Corte²² ha annullato le dimissioni di un lavoratore, in quanto effetto di contestazioni con toni umiliativi e involgenti questioni di "onore familiare", pur avendo lamentato, il datore di lavoro, un furto (poi ritenuto non provato) astrattamente suscettibile di giustificare il licenziamento del lavoratore.

Considerazioni critiche

Per concludere, torniamo da dove siamo partiti: la

Contratto preliminare

Cassazione civile, Sez. II, 7 ottobre 2016, n. 20251 -Pres. Migliucci – Est. Orilia – P.M. Russo (parz. diff.) – Ditta di D. S. E. (avv. Pimpini) – D. G. e altri (avv.ti D'angelo e Di Biase). Cassa App. L'Aquila 25 maggio

Contratto in genere - Atto e negozio giuridico -

sentenza n. 4006/2017, dietro alle decisioni in ordine alla violazione degli artt. 345 c.p.c. e 2697 c.c., sembra aderire al terzo degli orientamenti sopra esposti. La giustizia del vantaggio della Banca, e quindi il rigetto dell'annullamento delle dimissioni ex. art. 1438 richiesto dal lavoratore, vengono dalla Corte valutati considerando pragmaticamente l'insieme degli effetti derivanti dall'accordo (se così si può chiamare) tra la Banca che rinunzia ad agire verso la figlia, e il dipendente che presenta le proprie dimissioni. Dunque, l'ingiustizia del vantaggio ottenuto dalla minaccia di esercitare il diritto viene esclusa dato il concreto equilibrio degli effetti che ne derivano, senza considerare, invece, l'estraneità del diritto minacciato al rapporto di cui la minaccia determina la risoluzione.

Eppure, la definizione consolidata di vantaggio ingiusto è quella che lo ritiene, oltre che "abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo (...) anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo". Considerando che il vantaggio ordinariamente ottenuto dall'esecuzione forzata è il recupero di un credito inadempiuto, non risulta certamente "abnorme e diverso" il vantaggio di ottenere le dimissioni di un lavoratore solo perché parente del debitore?

In effetti, considerando sia la lettera dell'art. 1438, quanto la sua interpretazione giurisprudenziale maggioritaria, appare quanto meno dubbio che possa considerarsi fisiologica, e non rivolta al conseguimento di vantaggi ingiusti, la minaccia di esercitare un diritto vantato verso terzi.

Non sembra, infatti, che l'ordinarietà dell'esercizio di un diritto (quale quello all'esecuzione forzata) implichi anche una sua potenziale, fisiologica, utilizzabilità come strumento di minaccia per ottenere gli effetti desiderati da un altro rapporto, che col diritto stesso non abbia alcun legame (se non puramente parentale!). La sua estraneità alle relazioni tra le parti sembra, allora, far rientrare la minaccia in quella ordinaria ex art. 1435 c.c., e in particolar modo, riguardando essa un discendente, nel caso previsto dall'art. 1436 c.c.; o, se si preferisce, sembra configurare proprio il caso di ingiustizia del vantaggio che, secondo l'art. 1438 c.c., renderebbe la minaccia di esercitare un diritto causa di annullamento delle dimissioni.

Contratto preliminare di vendita - Inadempimento - Vendita a terzi - Trascrizione - Effetti

Il principio della doppia alienazione immobiliare (in forza del quale il secondo acquirente, primo trascrivente in mala fede, acquista il bene ma risponde per fatto illecito) si applica anche nel caso in cui, dopo aver sti-

829 Giurisprudenza Italiana - Aprile 2017

²⁰ Così G. D'amico, voce "Violenza in generale (dir. Priv.)", in

Enc. Dir., XLVI, 864.

21 Così Cass., 17 giugno 2005, n. 13045, in Foro It., 2006, I,

^{165. &}lt;sup>22</sup> Cass., 20 febbraio 2017, n. 4328.